

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6727 del 15/12/2017
Oggetto	R.R. n. 41/01 <i>ç</i> PRESA D'ATTO DI RINUNCIA A DOMANDA DI CONCESSIONE IN SANATORIA, CAMBIO DI TITOLARITA' E RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL SUB-ALVEO DEL TORRENTE ARDA MEDIANTE OPERE FISSE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA LOC. CASE BERTONCINI PER USO INDUSTRIALE - RICHIEDENTE VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC DI ROMANO E VALTER ELEUTERI - PROCEDIMENTO N. PC17A0013 - SINADOC N. 34186/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6907 del 13/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: R.R. n. 41/01 – PRESA D'ATTO DI RINUNCIA A DOMANDA DI CONCESSIONE IN SANATORIA, CAMBIO DI TITOLARITA' E RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL SUB-ALVEO DEL TORRENTE ARDA MEDIANTE OPERE FISSE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA LOC. CASE BERTONCINI PER USO INDUSTRIALE – RICHIEDENTE VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC DI ROMANO E VALTER ELEUTERI – PROCEDIMENTO N. PC17A0013 - SINADOC N. 34186/2016

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e i. – Capo II “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;

- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";

TENUTO CONTO de:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (Direttiva Derivazioni)"* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO:

- della domanda di concessione, in sanatoria, presentata in data 25/11/1986 agli Uffici dell'ex Genio Civile (prot. 5767 del 5/12/1986) da VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Verter Eleuteri & C., a cui ha fatto seguito un'istruttoria tecnica conclusasi positivamente nel 1990 dalla quale, tuttavia, non è mai scaturito un atto finale di concessione;
- della successiva rinuncia alla suddetta istanza in sanatoria pervenuta il 13/12/2016 (n. 13848 di prot. ARPAE), inoltrata **dall'impresa** VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Fausto, Romano e Valter Eleuteri;
- del fatto che dalla data di presentazione della predetta istanza (novembre 1986) a tutto l'anno 2009 la VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC ha comunque provveduto con regolarità al pagamento dei canoni;

VISTA la domanda presentata in data 4/11/2016 (assunta al prot. ARPAE al n°12276 in data 8/11/2016) dal sig. Eleuteri Fausto, legale rappresentante della ditta VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Fausto, Romano e Valter Eleuteri, con sede in loc. Case Bertoncini, Lugagnano Val d'Arda (PC), C.F./P.IVA 00177740339, con la quale è stato chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, della concessione in forma "semplificata" per derivare acqua pubblica superficiale da sub-alveo del torrente Arda in comune di Lugagnano Val d'Arda su terreni di proprietà demaniale a fronte del mappale 648 del foglio 28 del C.T. di detto Comune, acqua da utilizzare ad uso industriale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, per una portata massima di 2 l/s e un quantitativo non superiore a 1.000 mc/anno;

CONSTATATO che in relazione all'uso richiesto (industriale) non era applicabile all'istanza suddetta la procedura di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001 bensì la procedura ordinaria di cui agli artt. 5-18 del RR n. 41/2001 e ritenuto pertanto di richiedere integrazioni all'istanza stessa con nota del 19/01/2017 prot. n. 581;

ESAMINATA la documentazione e la relazione tecnica inviata con nota 9/02/2017 prot. n. 1472 ad integrazione della precitata domanda di concessione redatta più correttamente ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153, della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un sito di Rete Natura 2000 (SIC o SPS);

ACQUISITI agli atti, ai sensi dell'artt. 12 del R.R. n.41/2001:

- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza, (richiesto da Arpae con nota prot. n. 2471/2017), assunto a prot. ARPAE n. 3840 in data 3/04/2017, condizionatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N5 del PTCP

vigente, in particolare di quelle contenute al paragrafo 3.1;

- il parere favorevole rilasciato dal ATERSIR, (richiesto da Arpae con nota prot. n. 4314 in data 12/04/2017), assunta a prot. ARPAE n. 5241 in data 8/05/2017;
- l'esito della pubblicazione sul B.U.R.E.R. del relativo avviso, avvenuta in data 22/03/2017 al n. 73, senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

PRESO ATTO inoltre che in data 30/09/2016 (nota assunta al prot. ARPAE al n°11459 in data 19/11/2016) la suddetta società ha richiesto in concessione l'area demaniale del torrente arda, identificata al C.T. del comune di Lugagnano V.A. al Foglio 28 Mappale 204 e fronte mappali 648 e 262, ad uso piazzale e che il titolo concessorio è stato rilasciato con atto ARPAE n. 2994 del 12/06/2017;

DATO ATTO CHE in data 25/05/2017 è pervenuta la nota assunta al prot. **ARPAE** n° 6256 con la quale la ditta richiedente ha comunicato l'intervenuta variazione societaria in VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC DI ROMANO E VALTER ELEUTERI (C.F./P.IVA 01730900337);

VERIFICATA la compatibilità con la DGR 1195/2016 che dà attuazione operativa alla "Direttiva derivazioni";

DATO ATTO che per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui all'ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/1933, ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico si evidenzia che:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva Derivazioni)";
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino, ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta Direttiva Derivazioni, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della Direttiva Derivazioni approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle

DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico T. Arda (cod. 011400000000 4 ER) ha uno stato ambientale "buono", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale, risulta che *"Esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali"*;

RITENUTO che il volume (1.000 m³) e la portata di derivazione richiesta (2 l/s), sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

RITENUTO INFINE che, come richiesto dal Piano di Gestione Distrettuale, le verifiche approfondite compiute fanno ritenere il prelievo compatibile con il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico cod 011400000000 4 ER se pur si ritenga opportuno subordinare la validità della concessione una verifica del permanere delle condizioni favorevoli al prelievo attualmente accertate;

CONSIDERATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "industriale" di cui all'art. 152, comma 1, lett. c), così come modificato dalla DGR n. 65/2015;
- che l'importo del canone annuo 2017, visto il volume richiesto, corrisponde a **582,08 €** (DGR n. 1792/2016);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio"*;
- che l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

CONSIDERATO inoltre, che:

- a norma dell'art.154, della L.R. n.3/99, il richiedente la concessione è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
- che la ditta richiedente in data 24/11/2017 ha già provveduto a versare la somma di **€ 582,08**, (come da documentazione acquisita agli atti prot. ARPAE n. 14831 del 27/11/2017), a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO infine che in ragione dell'uso pregresso della risorsa in data 24/11/2017, prot. ARPAE n. 14831 del 27/11/2017, il richiedente ha effettuato il pagamento, con eccezione di prescrizione (nota del 25/10/2017 prot. ARPAE n. 13381), dei canoni delle

annualità dal 2012 al 2017;

RITENUTO pertanto:

- che sulla base dell'istruttoria esperita e dei pareri acquisiti, la concessione possa essere rilasciata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della rinuncia all'istanza di rilascio di concessione in sanatoria presentata dalla ditta VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Fausto, Romano e Valter Eleuteri;
2. di dare atto che la ditta VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Fausto, Romano e Valter Eleuteri, con sede in loc. Case Bertoncini, Lugagnano Val d'Arda (PC), C.F./P.IVA 00177740339, che ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, della concessione in forma "semplificata" per derivare acqua pubblica superficiale da sub-alveo del torrente Arda ha effettuato un cambio di titolarità intervenuto nelle more del rilascio della presente concessione, che pertanto deve essere rilasciata a favore della **ditta VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Romano e Valter Eleuteri**, con sede in loc. Case Bertoncini, Lugagnano Val d'Arda (PC), C.F./P.IVA 01730900337;
3. di rilasciare pertanto, ai sensi degli artt. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, alla **ditta VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Romano e Valter Eleuteri**, con sede in loc. Case Bertoncini, Lugagnano Val d'Arda (PC), C.F./P.IVA 01730900337, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. **PC17A0013**) per la derivazione di acqua pubblica superficiale di sub-alveo dal T. Arda in comune di Lugagnano Val D'Arda su terreni di proprietà demaniale in concessione al richiedente contraddistinti dal mappale 648 (fronte) del foglio 28 del C.T. di detto comune, ad uso industriale;
4. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile potrà avere una portata massima pari a 2 l/s, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 1.000 m³, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
5. di dare atto che la presente concessione è assentita in relazione all'opera di presa come rappresentata nella documentazione agli atti;
6. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto:
 - a) del canone annuo (che per l'annualità 2017 risulta già versato);
 - b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione (regolarmente versato) ;
 - c) dei canoni pregressi (pagamenti già regolarizzati, come indicato in narrativa) ;

7. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui trattasi avrà efficacia solo dopo l'adozione del presente atto e la successiva accettazione del disciplinare da parte del concessionario;
8. La presente concessione avrà scadenza al **31.12.2027**;
9. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
10. di provvedere all'esecuzione del presente atto mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna;
11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente e che ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
D.ssa Adalgisa Torselli (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata con procedura di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti alla ditta **VAL D'ARDA CALCESTRUZZI SNC di Romano e Valter Eleuteri**, con sede in loc. Case Bertoncini, Lugagnano val d'Arda (PC), C.F./P.IVA 01730900337 - Codice Procedimento **PC17A0013**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 2 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 1000 m³/anno.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso industriale (produzione di calcestruzzo preconfezionato).

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'esercizio del prelievo, viene effettuato su terreno in concessione al richiedente posto lungo la sponda destra del T. Arda, in località Molino Felice del comune di Lugagnano val d'Arda, catastalmente identificato:

- al Foglio n. 28, fronte mappale n. 648.
- Coordinate geografiche UTM* 32 (X)= 565091 – (Y)= 962527.

Descrizione delle opere di derivazione:

Il prelievo avviene mediante **opere fisse**, utilizzando un'elettropompa sommersa di Kw 7,5 posizionata all'interno di un pozzetto di 3 metri di profondità, indi l'acqua viene addotta all'impianto di produzione.

La localizzazione e la descrizione della derivazione, risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla

domanda di concessione.

ART. 4

MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul T. Arda, è fissato nella misura di **0,17 mc/sec (170 l/sec)** nel periodo estivo (maggio – settembre) e di **0,25 mc/sec (250 l/sec)** nel periodo invernale ed è determinato in rispetto alle Norme del Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 40/2005 e con riferimento alle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel T. Arda , per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del T. Arda, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, stabilito in **0,17 mc/sec (170 l/sec)** nel periodo estivo (maggio – settembre) e di **0,25 mc/sec (250 l/sec)** nel periodo invernale, potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 – La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, ha durata sino al **31/12/2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

5.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

6.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 10, punto 7, del presente disciplinare.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 - Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. L'importo del canone da versare per l'annualità 2017 è pari a **582,08 €** e, in ragione di quanto disposto dal citato art. 8, della LR 2/2015, la prima annualità del canone è da versare al rilascio della concessione.

7.2 - E' facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

7.3 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. In caso di cessazione della concessione, l'importo del canone effettivamente corrisposto, potrà essere restituito in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.

7.4 - Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale ed il canone da corrispondere, a norma dell'art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004, è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica in quanto, l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.

7.5 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

7.6 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 – Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione, dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale per un importo pari ad una annualità del canone, e quindi di € **582,08**.

8.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 - La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

9.1 A norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D) dell'allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

(PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza il Concessionario, dovrà provvedere, alla "installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata":

9.2 Il concessionario dovrà provvedere all'installazione, **entro 6 mesi dal rilascio della presente concessione**, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno alla Regione Emilia Romagna ed alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoopec@cert.arpa.emr.it.

9.3 La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

ART. 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

10.1 - Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

10.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

10.4 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le acque superficiali per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

10.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

10.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

10.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) -L'opera di presa, non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua rimozione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua e della lanca.

10.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

10.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

10.10 - Rinuncia - La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche per il ripristino dei luoghi a proprie spese nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

10.11 - Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

10.12 Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 10

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del RR 41/2001 senza valida motivazione.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.